

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(in attuazione del D. Lgs. n. 231/01 e successive modifiche e integrazioni)

Manuale di organizzazione, gestione e controllo

Sistema 231 SEAC: Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo
Versione 2.0 del 01.08.2020
Memorizzazione in: P:\SISTEMA_231

PREMESSA.....	5
<i>La struttura del Manuale</i>	<i>5</i>
<i>Il Decreto Legislativo n. 231/01</i>	<i>5</i>
1 FINALITÀ	8
2 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI	9
3 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231	13
4 DESTINATARI DEL MODELLO	14
5 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 231	14
6 STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE	14
6.1 ORGANI SOCIETARI.....	14
6.2 DEFINIZIONE DI RESPONSABILITÀ, UNITÀ ORGANIZZATIVE E POTERI	15
7 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI	16
7.1 PRINCIPI DI PREVENZIONE	16
7.2 PROCEDURE	17
7.3 TIPOLOGIE DI CONTROLLO.....	17
8 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI	18
8.1 COMPOSIZIONE E REGOLE	18
8.2 POTERI E FUNZIONI.....	19
8.3 LINEE GUIDA PER IL REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
8.4 INFORMATIVA ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
8.5 INFORMATIVA DALL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE	23
9 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO.....	23
10 SISTEMA SANZIONATORIO.....	24
11 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	25
PARTE SPECIALE – I REATI EX D. LGS. 231/01 IN SEAC.....	27
1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	27
1.1 DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICO UFFICIALE E DI SOGGETTI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO	27
1.2 TIPOLOGIA DI REATI	29
1.3 I PROCESSI A RISCHIO	32
1.4 ELEMENTI DI PREVENZIONE	33
2 REATI SOCIETARI	34
2.1 TIPOLOGIA DI REATI	34
2.2 I PROCESSI A RISCHIO	37
2.3 ELEMENTI DI PREVENZIONE	38
3 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	39
3.1 TIPOLOGIA DI REATI	39

3.2	I PROCESSI A RISCHIO	40
3.3	ELEMENTI DI CONTROLLO.....	40
4	REATI AMBIENTALI.....	42
4.1	TIPOLOGIA DI REATI	42
4.2	I PROCESSI A RISCHIO	45
4.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	45
5	REATI DI RICICLAGGIO.....	46
5.1	TIPOLOGIA DI REATI	46
5.2	I PROCESSI A RISCHIO	46
5.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	47
6	DELITTI INFORMATICI.....	48
6.1	TIPOLOGIA DI REATI	48
6.2	I PROCESSI A RISCHIO	49
6.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	49
7	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	50
7.1	TIPOLOGIA DI REATI	50
7.2	PROCESSI A RISCHIO	50
7.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	50
8	DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	51
8.1	TIPOLOGIA DI REATI	51
8.2	I PROCESSI A RISCHIO	52
8.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	52
9	FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO.....	53
9.1	TIPOLOGIA DI REATI	53
9.2	I PROCESSI A RISCHIO	53
9.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	54
10	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	55
10.1	TIPOLOGIA DI REATI	55
10.2	I PROCESSI A RISCHIO	56
10.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE.....	56
11	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	57
11.1	TIPOLOGIA DI REATI	57
11.2	I PROCESSI A RISCHIO	58
11.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	58
12	DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	59
12.1	TIPOLOGIA DI REATI	59
12.2	I PROCESSI A RISCHIO	60
12.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	60
13	I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO.....	61
13.1	TIPOLOGIA DI REATI	61

13.2	I PROCESSI A RISCHIO	62
13.3	ELEMENTI DI PREVENZIONE	62
14	INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE.....	63
14.1	TIPOLOGIA DI REATI	63
14.2	ELEMENTI DI PREVENZIONE	64

PREMESSA

La struttura del Manuale

Il presente Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito solo “**Manuale**”) si compone di una serie articolata e organizzata di documenti che sono da considerare come un corpo unico.

In dettaglio il Manuale è così composto:

- Presente testo: parte descrittiva del Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo
- **Testo del Decreto Legislativo n. 231/01** e successive modifiche e integrazioni (**Allegato 1**)
- **Elenco dei reati** presupposto per la responsabilità ex Decreto Legislativo 231/01 (**Allegato 2**)
- **Organigramma del Gruppo SEAC (Allegato 3)**
- **DVR** – Documento di identificazione e valutazione dei rischi (**Allegato 4**)
- **Sistema sanzionatorio (Allegato 5)**
- Codice di Comportamento / **Codice Etico di Gruppo (Allegato 6)**
- **Procedure preventive (Allegato 7)**
- Procedura flussi informativi all’OdV (comprensiva di allegati - Quadro generale dei flussi informativi, Modelli e Dichiarazioni) (**Allegato 8**).

L’articolazione in un documento “centrale” e in una serie di allegati risponde all’esigenza di facilitare un più efficiente aggiornamento (i vari documenti sono aggiornabili separatamente; ciascuno sarà contraddistinto da un numero di edizione che consentirà di mantenerne traccia) e di salvaguardare la riservatezza di alcuni di essi (es. identificazione e valutazione dei rischi).

Tali documenti, unitamente ai diversi Regolamenti in vigore nella Società, alle Procedure del Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro e ad ulteriori regole vigenti, che vengono espressamente richiamati nel presente Modello e che ne costituiscono parte integrante, realizzano le misure di prevenzione volte a contrastare i rischi reato presupposto (per semplicità nel seguito con il termine “Modello” si intenderà l’insieme di tali regole, sia che siano contenute nel documento denominato “Manuale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” sia che siano previste nel Codice di Comportamento di Gruppo, nelle procedure, nei regolamenti od in altri documenti aziendali ivi richiamati).

Il Decreto Legislativo n. 231/01

Il D. Lgs. 231 dell’8 giugno 2001 (di seguito anche “**Decreto**”) ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano una nuova specie di responsabilità: la responsabilità amministrativa degli enti, delle società, delle associazioni e delle persone giuridiche per determinati reati che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nel loro interesse o a loro vantaggio.

In base al Decreto qualora un soggetto commetta un determinato reato nell'interesse o a vantaggio di una società, da tale reato discenderà non solo la responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, ma anche la responsabilità amministrativa della società.

La legge tassativamente indica i reati al compimento dei quali è connessa la responsabilità amministrativa dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale siano stati commessi (i **"Reati"** o **"Reati-presupposto"**).

SEAC spa (di seguito anche la **"Società"** o **"SEAC"**) è una società consolidata di un Gruppo operante nel settore dei servizi avanzati che dal 1969 propone soluzioni professionali e innovative per rispondere alle esigenze del mercato.

Il Gruppo SEAC offre a commercialisti, consulenti del lavoro, associazioni, CAF, patronati e aziende, un'articolata e completa soluzione di prodotti e servizi progettati e sviluppati per rispondere alle moderne necessità professionali.

L'offerta software SEAC è organizzata in **"Suite"**, ognuna con l'obiettivo di fornire tutti gli strumenti per una gestione efficace e rapida degli adempimenti fiscali e tributari. Prima in Italia SEAC ha introdotto nel 2003 la Server Farm, una piattaforma on-line che permette di sfruttare tutte le soluzioni software anche fuori dal proprio ufficio.

SEAC offre un ampio ventaglio di servizi atti a ottimizzare le funzionalità dei propri gestionali; inoltre mette a disposizione le competenze e la professionalità dei propri funzionari per un servizio di assistenza e di consulenza che riguarda sia l'ambito software che le tematiche di amministrazione e di gestione del personale.

L'Editoria SEAC orienta professionisti e aziende nelle tematiche collegate alla fiscalità, alla contabilità e gestione del personale.

Le informative pubblicate quotidianamente dal Centro Studi SEAC forniscono aggiornamento ed immediata applicabilità delle principali novità e adempimenti in scadenza. L'offerta del Gruppo SEAC si completa con percorsi formativi, master e giornate di studio.

La Società appartiene a quella categoria di enti giuridici che possono incorrere nella responsabilità amministrativa in questione ed ha inteso pertanto adottare un modello di organizzazione, gestione e controllo capace di prevenire la commissione dei Reati e che, in caso di commissione, impedisca, alle condizioni stabilite dal Decreto, il sorgere della responsabilità amministrativa.

Il Consiglio di Amministrazione di SEAC spa ha approvato in data 09.10.2015 il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, predisposto ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 231/01.

Successivamente, in data 27 luglio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato una versione del Modello aggiornata alle seguenti novità normative intercorse:

- il D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7 ha modificato l'art. 491-bis c.p. (**"Documenti informatici"**) – richiamato quale reato presupposto della responsabilità 231 – limitando la rilevanza delle condotte falsificatrici in casi in cui abbiano ad oggetto documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria (e non più anche i documenti privati con tale efficacia);
- con la L. 29 ottobre 2016 n. 199 è stato introdotto nell'articolo 25-quinquies comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/01 la fattispecie prevista dall'art. 603-bis del c.p. **"Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"** (cd. Caporalato);
- la L. 11 dicembre 2016 n. 236 ha inserito nel Codice penale l'articolo 601-bis (**"Traffico di organi prelevati da persona vivente"**) ed ha esteso la disciplina dell'articolo 416, comma 6, c.p.

("Associazione per delinquere"), già reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01;

- il D. Lgs. 15 marzo 2017 n. 238 ha modificato il reato di Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) e ha introdotto il reato di Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.), facendo rientrare anche quest'ultimo nel cd. catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01.
- La L. 17 ottobre 2017 n. 161 (riforma del Codice Antimafia) ha modificato l'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/01;
- la L. 30 novembre 2017, n. 179 è intervenuta sull'articolo 6 del D. Lgs. 231/01 disponendo che i Modelli debbano ora prevedere un sistema di comunicazione delle segnalazioni che garantisca la tutela e la riservatezza degli autori della segnalazione (cd. sistema di whistleblowing);
- la L. 20 novembre 2017 n. 167 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01, inserendo l'articolo 25-terdecies rubricato "razzismo e xenofobia";
- il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha soppresso:
 - l'art. 3 della Legge n. 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") sostituendolo con l'art. 604-bis del c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa";
 - l'art. 260 del D. Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali") sostituendolo con l'art. 452-quaterdecies del c.p. "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha ampliato il catalogo dei reati 231 introducendovi il reato di Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.);
- la L. 3 maggio 2019, n. 39 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto del D. Lgs. 231/01, inserendo l'articolo 25-quaterdecies rubricato "Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati";
- la L. 21 maggio 2019, n. 43 ha modificato l'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso.

La Società si è dotata pertanto di un modello organizzativo, di un sistema di controllo interno e di idonee norme di comportamento in grado di prevenire la commissione dei reati annoverati dal Decreto sia da parte dei soggetti (amministratori, dipendenti o altri collaboratori della Società) cosiddetti "apicali" che da parte di quelli sottoposti alla loro vigilanza o direzione.

In qualità di Capogruppo, SEAC spa si è fatta inoltre promotrice verso le Società controllate della sviluppo della compliance 231, in particolare:

- ha definito e divulgato il **Codice di Comportamento / Codice Etico 231 di Gruppo**;
- ha predisposto e reso vincolanti i **Protocolli preventivi 231 di Gruppo**; tali Protocolli, da un lato, sono stati definiti alla luce dei rapporti di service infragruppo e, dall'altro, costituiscono uno standard minimo di controllo, cosicché le Società del Gruppo, qualora lo ritengano necessario od opportuno, potranno definire ulteriori discipline di prevenzione che, tuttavia, non dovranno contrastare con i Protocolli preventivi 231 di Gruppo;
- ha divulgato i principi 231 per la costruzione del generale Modello 231 per le singole Società.

1 FINALITÀ

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo:

- fornisce indicazioni sui contenuti del Decreto, che introduce nel nostro ordinamento giuridico una responsabilità delle Società e degli enti per i reati commessi, nel loro interesse o vantaggio, da propri esponenti o da propri dipendenti;
- delinea il modello di organizzazione, gestione e controllo di SEAC, volto a informare sui contenuti della legge, ad indirizzare le attività aziendali in linea con il Modello e a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello stesso.

In particolare esso si propone di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di SEAC in attività "sensibili" in base al D. Lgs. n. 231/01, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni di legge, in un illecito passibile di sanzioni nei propri confronti e nei riguardi dell'azienda (se questa ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, o comunque se questo ultimo è stato commesso nel suo interesse);
- ribadire che i comportamenti illeciti sono condannati da SEAC in quanto contrari alle disposizioni di legge e ai principi cui SEAC intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- esporre tali principi ed esplicitare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in uso;
- consentire azioni di monitoraggio e controllo interne, indirizzate in particolare agli ambiti aziendali più esposti al D. Lgs. 231/01 per prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi.

A tale fine il documento tiene in debito conto i contenuti dello Statuto della Società, i principi di gestione e amministrazione della Società e la sua struttura organizzativa e fa riferimento al complesso delle norme procedurali interne e dei sistemi di controllo in essere.

Poiché il contesto aziendale è in continua evoluzione, anche il grado di esposizione della Società alle conseguenze giuridiche di cui al D. Lgs. 231/01 può variare nel tempo. Di conseguenza la ricognizione e la mappatura dei rischi saranno periodicamente monitorate ed aggiornate. Nel procedere agli aggiornamenti si terrà conto di fattori quali, ad esempio:

- l'entrata in vigore di nuove regole e normative che incidano sull'operatività della Società;
- le variazioni degli interlocutori esterni e le modifiche dell'approccio al *business* e ai mercati, delle leve di competizione e comunicazione al mercato;
- le variazioni al sistema interno di organizzazione, gestione e controllo.

Il periodico aggiornamento del Modello è "stimolato" dall'**Organismo di Vigilanza** (in sigla: OdV). Tale Organismo opera sulla base della mappa dei rischi in essere, rileva la situazione effettiva (ambiente di controllo, etc.), misura i *gap* esistenti tra la prima e la seconda e richiede l'aggiornamento delle valutazioni del potenziale rischio.

Su tali attività di monitoraggio e proposizione e sul loro andamento ed esito, l'Organismo informa e relaziona il Consiglio d'Amministrazione almeno una volta l'anno.

2 CONTENUTI DEL DECRETO, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI

Il D. Lgs. n. 231 del 2001 è un provvedimento fortemente innovativo per l'ordinamento del nostro Paese, che adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche (e degli altri enti anche non forniti di personalità giuridica) ad alcune importanti Convenzioni internazionali e Direttive dell'Unione Europea, superando il tradizionale principio *societas delinquere non potest*.

Con il D. Lgs. 231/01 e le sue successive integrazioni normative è diventato legge dello Stato il principio per cui le persone giuridiche rispondono patrimonialmente ed in modo diretto, e non solo civilisticamente, dei reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da chi opera professionalmente al loro interno o, comunque, con loro intrattiene rapporti.

La responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/01 non dipende dalla commissione di qualsiasi reato, bensì esclusivamente dalla commissione di uno o più di quei reati specificamente richiamati nel capo I, sezione III, agli articoli 23, 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis1, 25 ter, 25 quater, 25 quater1, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 duodecies, 25 terdecies e 25 quaterdecies del D.Lgs.231/01 (cosiddetti "reati-presupposto").

Originariamente prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione o contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione la responsabilità dell'Ente è stata estesa ad altre tipologie di reato, per effetto di provvedimenti normativi successivi al D. Lgs. 231/01: D. Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 in materia di illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, Legge n. 7 del 14 gennaio 2003 in relazione alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, Legge 228 dell'11 agosto 2003 relativa alle misure contro la tratta di persone, Legge 62 del 18 aprile 2005, Legge 262 del 28 dicembre 2005 in materia di tutela del risparmio, Legge 146 del 16 marzo 2006 in materia di reati del crimine organizzato transnazionale, Legge 123 del 10 agosto 2007 in materia di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime inerenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosi e di finanziamento del terrorismo, Legge n. 48 del 18 marzo 2008 in materia di criminalità informatica, la Legge S.733-B recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, la Legge S.1195-B Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, Legge n. 116 del 3 agosto 2009 in relazione alla Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, D. Lgs. n. 121 del 16 agosto 2011 sulla tutela penale dell'ambiente, D. Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 in materia di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione, Decreto Legge 93 del 14 agosto 2013 in materia di sicurezza e contrasto della violenza di genere, D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 in materia di autoriciclaggio, Legge 68 del 22 maggio 2015 in materia di delitti contro l'ambiente, Legge 69 del 27 maggio 2015 in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio, D. Lgs. n.7 del 15 gennaio 2016 in materia di documenti informatici, Legge n. 199 del 29 ottobre 2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e sfruttamento del lavoro, Legge n. 236 dell'11 dicembre 2016 in materia di traffico di organi, D. Lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 relativo alla lotta contro la corruzione nel settore privato, Legge n. 161 del 17 ottobre 2017 contenente modifiche al codice delle leggi antimafia, Legge n. 167 del 20 novembre 2017 relativa agli adempimenti derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, Legge n. 179 del 30 novembre 2017 in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità, D. Lgs. n. 21 del 1 marzo 2018 contenente modifiche al codice penale, Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 contenente misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, Legge 3 maggio 2019 n. 39 in materia di frodi in competizioni sportive e di esercizio

abusivo di attività di gioco e scommessa e Legge 21 maggio 2019 n. 43 recante "Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso").

Il Testo del D. Lgs. 231/01 e successive modifiche è pubblicato sul sito SEAC e riportato nell'**Allegato 1**.

Le categorie di reato previste ad oggi dal Decreto sono:

- inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del D. Lgs. 231/01);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico (art. 24 del D. Lgs. 231/01);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/01);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/01);
- reati transnazionali (disposizioni contro le immigrazioni clandestine, ecc. - introdotti dalla Legge comunitaria 2005 approvata con L. 25 gennaio 2006, n.29);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D. Lgs. 231/01);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/01);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del D. Lgs. 231/01);
- reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/01);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D. Lgs. 231/01);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.25 quater.1 del D. Lgs. 231/01);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/01);
- abusi di mercato (art. 25 sexies D. Lgs. 231/01);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D. Lgs. 231/01);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D. Lgs. 231/01);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/01);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/01);
- reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/01);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D. Lgs. 231/01);
- razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies del D. Lgs. 231/01);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/01).

L'**Allegato 2 "Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati"** contiene l'elenco esaustivo dei reati presupposto e delle relative sanzioni.

Il D. Lgs. 231/01 consente tuttavia all'Ente di esimersi da tale responsabilità amministrativa (il cosiddetto "scudo protettivo") nel caso in cui esso dimostri, in occasione della commissione di un reato compreso tra quelli richiamati dal Decreto, la sua assoluta estraneità ai fatti criminosi, con conseguente accertamento di responsabilità esclusivamente in capo al soggetto agente che ha commesso l'illecito.

La suddetta estraneità dell'Ente ai fatti criminosi va comprovata dimostrando di aver adottato ed efficacemente attuato un complesso di norme organizzative e di condotta (il cosiddetto "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo") idonee a prevenire la commissione degli illeciti in questione.

Il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati;
- prevedere le specifiche procedure dirette a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato previsto nel Decreto sia stato commesso da persone che esercitano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone cui facciano capo, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (i cosiddetti "soggetti apicali") **l'ente non risponde se prova che:**

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Come emerge dai brevi cenni precedenti, sono previsti due diversi tipi di relazioni che "collegano" la società nel cui interesse o vantaggio può essere commesso un reato e l'autore del reato medesimo. L'art. 5 fa riferimento, al comma 1, ai cosiddetti **soggetti in posizione apicale** definiti come "persone che rivestono

¹ "Si pensi alla posizione dell'amministratore unico o delegato o più in generale ai componenti del relativo consiglio nonché ai cosiddetti direttori generali come considerati dall'art 2396 cc".

Fonte: «Responsabilità penale di enti e persone giuridiche, Nicola D'Angelo, Maggioli 2008, pag. 95, nota 60».

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente". Si tratta in genere di amministratori, direttori generali, responsabili preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale. Il comma 2 del medesimo articolo fa invece riferimento alle "persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)".

La differente posizione dei soggetti eventualmente coinvolti nella commissione dei reati comporta diversi criteri di attribuzione della responsabilità in capo all'azienda medesima. L'art. 6 del Decreto pone a carico dell'ente l'onere di provare l'avvenuta adozione delle misure preventive solo nel caso in cui l'autore del reato sia persona posta in posizione cosiddetta "apicale". Diversamente si ritiene – sulla base dell'interpretazione della lettera della norma – che nel caso in cui l'autore del reato sia sottoposto all'altrui direzione o vigilanza l'onere probatorio spetti al Pubblico Ministero.

Fermo restando il dettato normativo di cui all'art. 5 del Decreto e la relativa prassi applicativa, i criteri che in SEAC consentono di individuare e di identificare i soggetti in posizione apicale possono essere così sintetizzati:

- collocazione gerarchica al vertice della Società (Consiglio di Amministrazione) o al primo livello di riporto (Direttore Generale);
- assegnazione di poteri di spesa e di deleghe che consentano di svolgere talune attività, anche verso l'esterno, con un certo margine di autonomia.

È pertanto possibile identificare i soggetti apicali avvalendosi dell'organigramma aziendale (**Allegato 3**), che viene reso accessibile a tutti i dipendenti di SEAC.

Infine, in forza di quanto disciplinato dall'articolo 4 del D. Lgs. 231/01, la Società può essere chiamata a rispondere in Italia anche di reati commessi all'estero qualora siano presenti i seguenti presupposti:

- il reato è commesso da un soggetto funzionalmente legato alla società, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 del D. Lgs. 231/01;
- la società abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- si verifichino i casi e le condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole persona fisica sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, per procedersi anche nei confronti della società è necessario che la richiesta sia formulata anche nei confronti della società stessa) e, anche nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 2 del D. Lgs. 231/01, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa²;
- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti della Società.

² Relazione ministeriale al D. Lgs. n. 231/01

3 APPROCCIO METODOLOGICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI AZIENDALI ESPOSTI AL RISCHIO 231

Sia in occasione della costruzione del Modello 231, sia per i successivi aggiornamenti, ad un gruppo di lavoro composto da personale interno e da una società di consulenza è stato affidato il compito di assistere la Direzione aziendale ed i responsabili delle varie funzioni aziendali nell'analisi del contesto, nell'identificazione degli ambiti aziendali maggiormente esposti alle conseguenze sanzionatorie previste dal Decreto e nella determinazione dell'entità dei rischi rilevanti.

In particolare Direzione, responsabili e gruppo di lavoro hanno:

- approfondito i contenuti e l'interpretazione della normativa, nonché le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- effettuato una ricognizione degli ambiti aziendali dove, in assenza di tutele, è maggiore la probabilità di commissione dei reati previsti dal Decreto (cd "rischi inerenti");
- identificato i principi ed i requisiti di un sistema di controlli idoneo (vedi capitolo 6.1);
- recepito i presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti (es. organizzazione interna, assetto di poteri, deleghe e procure, prassi operative e procedure scritte) al momento adottati;
- valutato l'idoneità e la completezza (rispetto ai principi di controllo) dei presidi organizzativi, procedurali e amministrativi esistenti;
- identificato ulteriori punti di controllo (es. introduzione di controlli di primo, secondo o terzo livello, formalizzazione della prassi in procedure preventive, ecc.);
- raccolto le analisi relative ai punti di cui sopra nel documento Identificazione e valutazione dei rischi (Allegato 4);
- definito procedure per la formazione delle decisioni dei soggetti apicali e per il controllo sull'operato dei soggetti sottoposti (si veda paragrafo 7.2).

È stato identificato un referente aziendale incaricato di dare applicazione alle attività propedeutiche all'adozione del Modello Organizzativo di gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/01, prima dell'adozione formale.

4 DESTINATARI DEL MODELLO

Le previsioni del Modello si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (di seguito, “Destinatari”):

- *Soggetti Interni* (di seguito anche il “Personale”) che hanno un rapporto continuativo, a tempo determinato o indeterminato con la Società; a titolo esemplificativo, gli Organi sociali, i dipendenti, i collaboratori (compresi i lavoratori parasubordinati), gli stagisti e i tirocinanti;
- *Soggetti Terzi* (di seguito anche i “Terzi”): professionisti esterni, partner, fornitori e consulenti, società di somministrazione e, in generale, coloro che, avendo rapporti con la Società, nello svolgere attività in nome e/o per conto di SEAC o comunque, nello svolgimento delle proprie attività per la Società, sono esposti al rischio di commissione di reati ex D. Lgs. 231/01 nell’interesse o nel vantaggio della Società.

5 RAPPORTI TRA MODELLO E CODICE DI COMPORTAMENTO 231

I comportamenti tenuti dai Destinatari devono essere conformi alle norme di comportamento previste nel Modello, finalizzate ad impedire il verificarsi dei reati.

In particolare SEAC ha predisposto un apposito **Codice di comportamento di Gruppo (Allegato 5)** che identifica specifici comportamenti sanzionabili in quanto ritenuti tali da indebolire, anche potenzialmente, il Modello.

6 STRUTTURA DELL’ORGANIZZAZIONE

Una struttura organizzativa idonea ai fini preventivi propri del Decreto è caratterizzata, in sintesi, dai seguenti principi:

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- attribuzione di poteri di rappresentanza nei limiti in cui è strettamente necessario e comunque in limiti coerenti e compatibili con le mansioni svolte dal soggetto cui sono attribuiti;
- poteri di spesa attribuiti con soglie di spesa e/o con firma congiunta;
- organo amministrativo collegiale.

In considerazione del quadro che emerge dalla analisi del contesto, dalla valutazione dell’ambiente di controllo e dalla identificazione dei rischi, dei soggetti e dei reati potenziali, sono stati identificati e delineati i sistemi e i meccanismi di prevenzione di cui SEAC è dotata.

Se ne riporta l’articolazione nei successivi paragrafi.

6.1 Organi Societari

Sono previsti nello Statuto vigente. Le attribuzioni degli organi societari sono disciplinate dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

La gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione che ha delegato sue attribuzioni ex art. 2381 c.c ad ulteriori organi: Presidente, Vicepresidente, Vicepresidente Vicario, Direttore Generale con esclusione delle materie riservate dalla legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. Le relative funzioni e i poteri degli organi societari sono previste e disciplinate rispettivamente, nello Statuto e nelle deleghe formalmente attribuite.

6.2 Definizione di responsabilità, unità organizzative e poteri

Un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del D. Lgs. 231/01 deve prevedere una codifica **dell'organizzazione e dei ruoli aziendali** in linea con alcuni principi:

- rappresentare inequivocabilmente le relazioni gerarchiche ed esplicitare le aree/funzioni aziendali con indicazione dei relativi responsabili e addetti;
- essere integrato dalla descrizione delle principali attività in capo alle diverse funzioni, comprendendo le attività sensibili dal punto di vista 231, distinguendo i ruoli di "responsabile" e di "addetto".

Più in generale, le regole alle quali deve uniformarsi una corretta organizzazione aziendale in un'ottica di prevenzione dei reati sono le seguenti:

- attribuzione delle attività aziendali a soggetti che possiedono le competenze necessarie a svolgerle correttamente;
- attuare - ove possibile - la segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo (all'interno di un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - dovrebbero decidere ed autorizzare un'operazione, effettuarla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il prezzo).

La chiara attribuzione di qualsiasi attività ad una specifica persona o unità organizzativa consente di escludere il legittimo intervento da parte di soggetti diversi da quelli identificati, e di identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti.

È necessario inoltre formalizzare la disciplina del processo decisionale relativo all'organizzazione (chi interviene nelle scelte di attribuzione di responsabilità/ mutamento dell'organigramma, come avvengono le relative comunicazioni, etc.).

SEAC ha costruito il proprio Organigramma aziendale (**Allegato 3**) nel rispetto dei suddetti principi.

Tale documento è soggetto a costante aggiornamento ed evoluzione in funzione dei mutamenti che intervengono nella corrente conduzione dell'attività. È compito della Direzione Generale mantenere sempre aggiornato l'organigramma e i documenti ad esso collegati per assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità della struttura della Società.

L'Organigramma e i Mansionari costituiscono parte integrante del presente Modello.

Inoltre, un Modello organizzativo che risponda alla finalità preventiva propria del D. Lgs. 231/01 deve ispirare **l'assetto di poteri e procure** ad alcuni principi generali di prevenzione del rischio:

- a nessun soggetto vengano dati poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;

- chiara e precisa determinazione delle mansioni, delle responsabilità ad esse connesse, delle linee gerarchiche;
- delega di poteri con delimitazione secondo un confine funzionale (limitazione dei poteri per area di competenza) e orizzontale (limitazione dei poteri per livello gerarchico);
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

Sulla base delle necessità operative della Società e nel rispetto dei suddetti principi, il CdA di SEAC ha definito un assetto di deleghe e procure, anche in relazione ad aree di maggior rilevanza ai fini 231 (così come individuate dalla Valutazione dei Rischi operata dalla Società).

L'assetto di poteri costituisce parte integrante del presente Modello; le delibere del CdA e ogni altro documento inerente a deleghe e procure sono conservate presso la Segreteria di Direzione.

7 PRINCIPI DI PREVENZIONE E STRUTTURA DEI CONTROLLI

7.1 Principi di prevenzione

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- la presenza di **procedure e regolamenti** che programmino le modalità operative ed esplicitino i comportamenti;
- chiara **assunzione di responsabilità**: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- **segregazione delle attività** di autorizzazione, esecuzione e controllo;
- **tracciabilità del processo e dei controlli**: ogni operazione o fatto gestionale, rilevante dal punto di vista 231, deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (ad esempio: valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato ...);
- **verifiche indipendenti sulle operazioni svolte**: effettuate sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;
- rispetto del **sistema di deleghe e dei poteri di firma** e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- **utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie**, che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e di vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

I principi sono stati opportunamente combinati e declinati nel sistema di controllo aziendale in considerazione della realtà in esame, al fine di renderlo efficace ed efficiente alla prevenzione dei rischi ex D. Lgs. 231/01.

7.2 Procedure

SEAC si è dotata, in ragione della sua struttura, di un apparato di procedure scritte che garantiscono il rispetto delle normative vigenti e degli adempimenti derivanti dalla sua condizione di media impresa non quotata. Procedure che mirano da un lato a regolare l'agire, declinato nelle sue varie attività operative, e dall'altro a consentire i controlli, preventivi e successivi, della correttezza delle operazioni effettuate.

I suddetti contenuti sono stati inseriti nell'**Allegato 7** e costituiscono parte integrante del presente Modello. Inoltre vengono richiamati nel citato allegato ulteriori procedure e regolamenti interni, che devono intendersi anch'essi parte integrante del Modello.

In tale modo si garantisce l'effettiva uniformità di comportamento all'interno dell'azienda, nel rispetto delle disposizioni normative che regolano l'attività della Società.

Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza di tali norme procedurali interne e di rispettarle nell'esercizio dei compiti a loro assegnati.

7.3 Tipologie di controllo

All'interno del Modello vengono definite tre tipologie di controllo, che si distinguono a seconda del soggetto che opera i controlli stessi:

- **controlli di 1° livello:** si tratta delle operazioni di controllo svolte all'interno della funzione responsabile della corretta esecuzione dell'attività in oggetto. Fermo restando la linea guida della segregazione tra chi controlla e chi opera, in questa categoria ricadono tipicamente le verifiche effettuate dal responsabile / direttore della funzione sull'operato dei propri collaboratori.
- **controlli di 2° livello:** sono i controlli svolti, all'interno dei normali processi aziendali, da funzioni distinte da quella responsabile dell'attività oggetto di controllo. Nel flusso dei processi, che descrivono una catena di fornitori-clienti interni, i controlli di secondo livello sono tipicamente gestiti dal cliente interno per verificare che il proprio fornitore abbia operato correttamente (controlli in ingresso). Su questi controlli si applica il principio sopra menzionato della "contrapposizione di funzioni".
- **controlli di 3° livello:** sono controlli effettuati da funzioni, interne o esterne all'azienda, che non partecipano al processo produttivo. In questa tipologia ricadono, per esempio, le verifiche dell'Organismo di Vigilanza, gli audit degli enti preposti al rilascio di certificazioni e le verifiche del Collegio Sindacale.

Inoltre è di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione e che tale sistema sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente (quindi non per errori umani, negligenza o imperizia).

A tal fine sono state previste specifiche modalità informative / formative (vedi capitolo 8).

8 ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI INFORMATIVI

8.1 Composizione e regole

Il compito di vigilare continuativamente sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di proporne l'aggiornamento, è affidato ad un organismo della società dotato di autonomia, professionalità e continuità nell'esercizio delle sue funzioni.

Ai fini di cui al punto che precede, SEAC ha istituito un apposito organo denominato “**Organismo di Vigilanza**” (anche **OdV**) che svolge le funzioni previste dall'art. 6 co. 1 lett. b del D. Lgs. 231/01.

- L'Organismo di Vigilanza è composto da un numero minimo di tre membri scelti in base a specifiche competenze professionali relative ai potenziali rischi presenti di SEAC, di cui almeno uno in materia di *compliance* ex D. Lgs. 231/01;
- il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organismo di Vigilanza, con provvedimento motivato rispetto a ciascun componente che viene scelto esclusivamente sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, indipendenza e autonomia funzionale. A tal fine ciascun componente, in occasione della prima riunione dell'Organismo successiva all'assunzione dell'incarico, è tenuto a rendere la dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà come da modello di cui all'Allegato 8 lett. “A” al presente Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché a dare immediata comunicazione all'Organismo di ogni evento e/o circostanza sopraggiunta in corso di mandato che si ponga in contrasto con i contenuti della Dichiarazione medesima;
- il Consiglio di Amministrazione indica altresì, tra i membri nominati, colui che svolgerà le funzioni di Presidente. La nomina a Presidente dell'OdV è limitata ai membri esterni.
- Qualora cessi, per qualunque motivo, l'eventuale rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato tra la Società e il soggetto nominato quale membro interno dell'OdV, tale soggetto decadrà automaticamente dalla carica di membro dell'OdV e dovrà essere tempestivamente sostituito.

All'Organismo di Vigilanza si applicano le seguenti regole:

- la delibera di nomina dell'Organismo di Vigilanza determina anche il compenso e la durata dell'incarico;
- i membri dell'OdV possono essere revocati solo per giusta causa e sono rieleggibili; l'Organismo di Vigilanza non potrà rimanere in carica nella medesima composizione per più di sei anni consecutivi. Il membro revocato o che rinunci all'incarico viene tempestivamente sostituito e il sostituto resta in carica fino alla scadenza dell'Organismo di Vigilanza in vigore al momento della sua nomina;
- l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, ove non diversamente previsto;
- l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Società tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dalla legge e dal Modello, nonché da successivi provvedimenti o procedure assunti in attuazione del medesimo;
- al fine di svolgere, con obiettività e indipendenza, la propria funzione, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di spesa sulla base di un preventivo annuale, approvato e messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Organismo stesso. Nella prima

riunione successiva all'utilizzo del budget, l'Organismo di Vigilanza rendiconta tale utilizzo al Consiglio di Amministrazione;

- l'Organismo di Vigilanza può impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa in presenza di situazioni eccezionali e urgenti, con l'obbligo di darne informazione al Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione immediatamente successiva;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività;
- l'Organismo di Vigilanza svolge le sue funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli organi e le funzioni di controllo esistenti nella società;
- all'Organismo di Vigilanza non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, relativi allo svolgimento delle attività della Società.

8.2 Poteri e funzioni

L'OdV o il Collegio Sindacale che svolge le funzioni dell'OdV, nel perseguimento della finalità di vigilanza sull'idoneità e sull'efficace attuazione del Modello adottato dalla Società, è titolare dei seguenti **poteri di iniziativa e controllo**, che esercita nel rispetto delle norme di legge nonché dei diritti individuali dei lavoratori e delle persone interessate:

- svolge periodica attività ispettiva, la cui cadenza è, nel minimo, predeterminata in considerazione dei vari settori di intervento;
- ha accesso a tutte le informazioni concernenti le attività a rischio;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, ai dirigenti della Società, nonché a tutto il personale dipendente che svolge attività a rischio o alle stesse sovrintenda;
- qualora necessario, può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti, pertinenti alle attività a rischio, agli amministratori, al Collegio Sindacale o all'organo equivalente, alla società di revisione;
- può chiedere informazioni o l'esibizione di documenti pertinenti alle attività a rischio a collaboratori, consulenti e rappresentanti esterni alla società ed in genere a tutti i soggetti tenuti all'osservanza del Modello; a tal fine la Società si propone di ottenere l'impegno contrattuale dei suddetti soggetti ad ottemperare alla richiesta dell'Organismo di Vigilanza;
- ricevere periodicamente informazioni dai responsabili delle attività a rischio;
- può rivolgersi, a consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche;
- sottopone al Consiglio di Amministrazione e alle Funzioni competenti le inosservanze del Modello, affinché la Società valuti l'adozione di procedure sanzionatorie e l'eliminazione delle eventuali carenze riscontrate;
- sottopone il Modello a verifica periodica e ne propone l'aggiornamento.

Per garantire un efficace ed effettivo svolgimento delle proprie funzioni, oltre alle eventuali disposizioni generali dettate dal Consiglio di Amministrazione, tale Organismo o il Collegio Sindacale che svolge le

funzioni dell'OdV stabilisce apposite regole operative e adotta un proprio Regolamento interno al fine di garantire la massima autonomia organizzativa e d'azione del soggetto in questione.

8.3 Linee guida per il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Regolamento deve assicurare continuità ed efficacia dell'azione dell'Organismo di Vigilanza; a tal fine il regolamento dovrà prevedere:

- un numero minimo di adunanze annuali;
- la periodicità almeno annuale della relazione al CdA sull'attività compiuta;
- le modalità di predisposizione del piano di spesa e del fondo per interventi urgenti;
- le modalità di gestione delle risorse assegnate e di elaborazione del rendiconto;
- la gestione della documentazione relativa alle attività svolte dall'Organismo di Vigilanza e le modalità di archiviazione;
- le modalità di raccolta, trattamento e archiviazione delle eventuali comunicazioni, anche anonime, che segnalino circostanze rilevanti per l'attuazione del Modello o per la responsabilità amministrativa della Società.

Inoltre il Regolamento dovrà prevedere che:

- l'Organismo di Vigilanza eserciti le proprie funzioni e i propri poteri secondo le modalità previste dal Regolamento stesso;
- il Regolamento è predisposto dallo stesso Organismo di Vigilanza e da esso approvato all'unanimità e trasmesso all'organo amministrativo e al Collegio Sindacale (se trattasi di OdV distinto dal Collegio Sindacale).

8.4 Informativa all'Organismo di Vigilanza

Ogni soggetto Destinatario del Modello ha l'obbligo di segnalare:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- comportamenti od eventi che possono costituire una violazione del Modello o che più in generale sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

In particolare, i Destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza comportamenti a rischio di reato ex D. Lgs. 231/01, inerenti ai processi di propria competenza, di cui siano venuti a conoscenza, in ragione delle funzioni svolte, direttamente o attraverso i propri collaboratori, che possono comportare:

- la commissione, o il ragionevole pericolo di commissione, di reati previsti dal D. Lgs. n. 231/01;
- il sostanziale inadempimento delle norme di comportamento/procedure emesse dalla Società e/o comunque una violazione del Modello.

Le segnalazioni vanno rivolte:

- al diretto superiore;
- direttamente all'Organismo di Vigilanza nei seguenti casi:
 - i) in caso di mancato esito da parte del diretto superiore;
 - ii) qualora il dipendente non si senta libero di rivolgersi al superiore stesso, in ragione del fatto oggetto di segnalazione;
 - iii) nei casi in cui non vi sia o non fosse identificabile un diretto superiore gerarchico.

I Destinatari del Modello hanno altresì l'obbligo di fornire all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni o i documenti dallo stesso richiesti nell'esercizio delle sue funzioni.

I responsabili di funzione, qualora vengano ufficialmente a conoscenza di notizie, anche provenienti da organi di polizia giudiziaria, riguardanti reati o illeciti con impatto aziendale, devono segnalarle all'Organismo di Vigilanza.

Le "segnalazioni" all'Organismo di Vigilanza devono essere effettuate in forma scritta (secondo il modulo così come pubblicato all'**Allegato 8** lett. "B" al presente Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo) ad uno dei seguenti canali di comunicazione istituiti dalla Società al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante:

- lettera indirizzata a: Presidente dell'Organismo di Vigilanza, c/o SEAC spa, Via dei Sòlteri 74, 38121 Trento, Italia
- email indirizzata a: **odvseac@gmail.com**

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, che possono essere effettuate anche in forma anonima, devono essere circostanziate e devono essere fondate su elementi di fatto precisi e concordanti che consentano le attività d'indagine dell'Organismo stesso. Qualora non sia sufficientemente circostanziata l'Organismo valuta se tenerne conto.

Con riferimento alla notizia di avvenuta o tentata violazione delle norme contenute nel Modello, SEAC garantirà che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società adotta misure idonee a che sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità del segnalante anche nelle attività di gestione della segnalazione; il tutto, anche nel rispetto della normativa in materia di privacy. E' difatti prevista apposita procedura contenuta nell'**Allegato 8**.

Si precisa che costituisce violazione del Modello anche:

- qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di chi ha effettuato in buona fede segnalazioni di possibili violazioni del Modello;
- qualsiasi accusa, con dolo e colpa grave, rivolta ad altri dipendenti di violazione del Modello e/o condotte illecite, con la consapevolezza che tale violazione e/o condotte non sussistono;
- la violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante.

Pertanto, le suddette violazioni sono sanzionate (si rinvia in tal senso all'**Allegato 5**).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte dovranno essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, ad evento, le "informazioni rilevanti" concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i "reati 231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti o dagli amministratori in caso di avvio di procedimenti giudiziari per i "reati 231" (anche relativamente alle società controllanti, controllate e collegate);
- copia di tutti gli atti in materia penale, ispettiva e/o tributaria diretti ad Amministratori, Dipendenti, Consulenti della Società o che comunque coinvolgono e possono coinvolgere in dette materie la Società;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi o omissioni con profili di criticità rispetto ai "reati 231";
- l'informativa relativa all'avvio di indagini dirette ad appurare ed eventualmente sanzionare il mancato rispetto dei principi di comportamento e dei protocolli previsti dal Modello, nonché l'informativa sulle eventuali sanzioni irrogate;
- in via periodica, le notizie relative all'effettiva attuazione del Modello a tutti i livelli aziendali;
- le violazioni del Codice di Comportamento;
- le notizie relative a cambiamenti organizzativi rilevanti;
- gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
- le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società;
- le dichiarazioni di veridicità e completezza delle informazioni contenute nelle comunicazioni sociali.

Infine, SEAC ha previsto anche le seguenti modalità di **reporting** verso l'OdV:

- a) le "Schede di evidenza" contenenti l'attestazione da parte di ciascun Responsabile di struttura (1° livello) in merito all'esistenza o meno di eventuali anomalie o infrazioni in relazione alle prescrizioni del Modello che dovranno essere trasmesse in conformità al modulo (così come pubblicato all'**Allegato 8** lett. "C" al presente Manuale di organizzazione, gestione e controllo), con periodicità semestrale. Ciascun Responsabile di struttura, qualora ricorrano i presupposti, ha poi lo specifico obbligo di informare con tempestività l'Organismo in merito ad ogni anomalia, atipicità o violazione del Modello eventualmente riscontrata, usando il richiamato modulo Scheda di Evidenza;
- b) i "Flussi informativi specifici", che sono contenuti all'interno delle procedure preventive e che dovranno essere trasmessi secondo le tempistiche ivi indicate a cura dei Responsabili di Struttura.

I Consulenti e i Partners, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di SEAC, devono effettuare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza utilizzando il modulo di segnalazione (così come pubblicato all'**Allegato 8** lett. "D" al presente Manuale di Organizzazione, Gestione e Controllo).

8.5 Informativa dall'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale

L'Organismo di Vigilanza redige (con periodicità almeno annuale) una relazione sull'attività compiuta e la presenta al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale (se OdV distinto dal Collegio Sindacale).

Ogniquale volta ne ravvisi la necessità, l'Organismo può comunque effettuare segnalazioni al Presidente del CdA e/o al Direttore Generale e proporre modifiche e/o integrazioni al Modello Organizzativo, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva.

In particolare l'OdV, qualora riscontri nel corso della propria attività inosservanze del Modello o delle procedure facenti parte del Modello, le comunica nel dettaglio al Presidente del CdA, al Direttore Generale e al Responsabile della funzione in cui l'inosservanza è stata riscontrata. L'OdV ne riferisce al Consiglio di Amministrazione nella relazione periodica immediatamente successiva, indicando specificamente le procedure inosservate e la tipologia di inosservanza.

Le relazioni periodiche predisposte dall'Organismo di Vigilanza sono redatte anche al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione le valutazioni necessarie per apportare eventuali aggiornamenti al Modello e devono quanto meno contenere, svolgere o segnalare:

- eventuali problematiche sorte riguardo alle modalità di attuazione delle procedure previste dal Modello o adottate in attuazione o alla luce del Modello;
- il resoconto delle segnalazioni ricevute da soggetti interni ed esterni in ordine al Modello;
- le procedure disciplinari e/o le sanzioni eventualmente applicate dalla società, con riferimento esclusivo alle attività di rischio;
- una valutazione complessiva sul funzionamento del Modello con eventuali indicazioni per integrazioni, correzioni o modifiche.

9 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO ORGANIZZATIVO

Per garantire l'efficacia del Modello, la Società si pone l'obiettivo di assicurarne la corretta conoscenza da parte di tutti i soggetti che a vario titolo partecipano ad attività cosiddette sensibili, anche in funzione del loro diverso livello di coinvolgimento nei processi sensibili stessi.

In particolare risulta di fondamentale importanza che il sistema di controllo preventivo sia conosciuto da tutti i soggetti dell'organizzazione, in primis i soggetti apicali e le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli stessi. Si ritiene che, tenendo conto della qualifica dei soggetti di cui sopra, del livello di rischio dell'area in cui essi operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Società, i soggetti apicali, i dipendenti non apicali e i collaboratori parasubordinati debbano essere destinatari almeno delle seguenti informazioni:

- fondamenti teorici che stanno alla base della responsabilità amministrativa degli enti (Doc di riferimento: presente Manuale del Modello 231);
- volontà del Consiglio di Amministrazione di SEAC in merito alla prevenzione dei reati e all'adozione del Modello 231;
- sintesi dei rischi rilevati e delle fattispecie di reato specifiche per gli ambiti di attività dei vari soggetti (Doc di riferimento: Allegato 4 - Identificazione e valutazione dei rischi 231);
- procedure preventive di riferimento (Doc di riferimento: Allegato 7 - Procedure preventive);

- relative norme di comportamento (Doc di riferimento: Allegato 6 - Codice di Comportamento di Gruppo);
- sanzioni in cui incorrono i vari soggetti per violazioni delle disposizioni del Modello (Doc di riferimento: Allegato 5 - Sistema sanzionatorio).

A livello complessivo le attività individuate per una corretta ed esaustiva comunicazione del Modello in ambito interno ed esterno sono le seguenti:

- comunicazioni interne al momento dell'adozione del Modello:
 - invio a tutti i dipendenti in organico di una nota informativa (unitamente al Codice di Comportamento e al Sistema Sanzionatorio) per comunicare che la Società si è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
 - comunicazione dell'adozione del Modello nella prima Assemblea dei Soci utile;
 - formazione dei responsabili di funzione da parte degli apicali e, a cascata, formazione di tutti gli altri dipendenti;
 - accessibilità al Modello da parte di tutti i dipendenti mediante sistema intranet interno e conservazione di una copia cartacea presso l'Ufficio Legale, con affissione di Codice di Comportamento e del Sistema Sanzionatorio presso le bacheche aziendali;
 - comunicazioni interne continuative;
 - incontri formativi destinati a tutto il personale in caso di aggiornamenti sostanziali del Modello;
 - consegna ai nuovi dipendenti e collaboratori di set formativo tramite il quale assicurare agli stessi conoscenza e comprensione dei meccanismi e delle logiche del D. Lgs. 231/01 e del Modello Organizzativo della Società.
- comunicazioni esterne al momento dell'adozione del Modello:
 - pubblicazione del presente Manuale sul sito Internet della società;
 - comunicazione di adozione del Modello ai principali partner commerciali in essere e fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura, contestualmente a comunicazione di un documento di sintesi dei contenuti del Modello che siano di interesse dei soggetti stessi (in relazione alle aree sensibili in cui i medesimi sono coinvolti);
 - sottoscrizione da parte dei principali partners commerciali e dei fornitori di beni e servizi con cui si abbia stabilità di fornitura di una dichiarazione di conoscenza delle disposizioni del D. Lgs. 231/01 e delle prescrizioni del Codice di Comportamento adottato da SEAC, nonché dichiarazione di impegno degli stessi al rispetto del Codice stesso, con risoluzione di diritto del contratto in essere in caso di violazione del medesimo (cd. clausola di tutela 231).

10 SISTEMA SANZIONATORIO

Il presente Modello costituisce parte integrante delle norme disciplinari che regolano il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo prestato a favore di SEAC. I comportamenti tenuti dai dipendenti o dai collaboratori in violazione o in elusione delle singole regole comportamentali dedotte nel Modello ovvero in ostacolo al suo funzionamento sono definiti, per i lavoratori dipendenti, come illeciti disciplinari, punibili con le sanzioni previste dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive.

Per i collaboratori, consulenti o qualsiasi altro terzo che intrattiene con la Società rapporti diversi da quello di lavoro subordinato, la violazione delle regole di comportamento stabilite dal Modello viene sanzionata con i rimedi civilistici consentiti dall'ordinamento (es. clausola risolutiva espressa).

L'applicazione di tali sanzioni prescinde dall'eventuale applicazione di sanzioni penali a carico dei soggetti attivi dei reati. Le regole di condotta imposte dal Modello, infatti, sono assunte da SEAC in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito in cui eventuali condotte devianti possano concretizzarsi.

Per ogni altro dettaglio, si rinvia all'apposito **Allegato 5**.

11 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Modifiche, integrazioni e variazioni al presente Modello sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, direttamente o su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Limitatamente alle modifiche non sostanziali del Modello, il Consiglio di Amministrazione può dare incarico al Presidente del CdA e/o al Direttore Generale di procedervi autonomamente, senza che tali modifiche debbano essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Modello può essere aggiornato e modificato solo previo parere, non vincolante, dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello e le procedure inerenti i processi sensibili ivi indicati devono essere tempestivamente modificati quando intervengono rilevanti mutamenti nel sistema normativo e nell'assetto societario e/o nell'organizzazione aziendale, tali da comportare la necessità di variare le previsioni del Modello stesso, allo scopo di mantenere la sua efficienza.

Il presente Modello deve essere modificato anche quando siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni, che mettano in evidenza l'inadeguatezza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato a garantire l'efficace prevenzione dei rischi.

I responsabili delle funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti a verificare periodicamente l'efficacia e l'effettività delle procedure finalizzate ad impedire la commissione di Reati e, qualora riscontrino l'esigenza di modificarle e aggiornarle, ne propongono la modifica al Direttore Generale il quale riferisce al Consiglio di Amministrazione, informandone l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo potrà richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali di comunicare gli esiti delle suddette verifiche periodiche.

Riferimenti

- DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231 *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*
- Linee Guida Confindustria per l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 aggiornate a marzo 2014
- Documento CNDCEC, ABI, CNF e Confindustria, Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l'attività dell'organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, febbraio 2019

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*
- Regolamento UE Privacy 679/16 "GDPR"
- Statuto della Società
- T.U. Sicurezza (D. Lgs. 81/2008).

PARTE SPECIALE – I REATI EX D. LGS. 231/01 IN SEAC

1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.1 Definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di soggetti Incaricati di Pubblico Servizio

Il soggetto passivo di questo tipo di reati è la Pubblica Amministrazione secondo l'accezione estesa individuata dalla giurisprudenza, che ha fornito alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali:

- la sottoposizione a un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'applicazione pratica di tali principi presenta spesso elementi di criticità. Tenuto conto della rilevanza attribuita dal D. Lgs. 231/01, SEAC opta per una interpretazione ampia del concetto di Pubblica Amministrazione fino ad includere anche soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, sono contraddistinti dal carattere pubblicistico dell'attività esercitata ovvero dalla rilevante presenza di partecipazioni da parte di soggetti pubblici.

Pertanto si fornisce un'elencazione volutamente ampia, ma non esaustiva, degli enti pubblici:

- Imprese pubbliche e soggetti privati che adempiono una funzione pubblicistica, quali:
- Eni scrl, ENEL scrl, Telecom Italia scrl, ecc.;
- Postelitaliane scrl, RAI - Radiotelevisione Italiana, Ferrovie dello Stato;
- Amministrazioni dello Stato, Regioni, enti territoriali e locali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni, quali:
- Camera e Senato, Ministeri, Regioni, Province e Comuni;
- Magistratura, Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale ecc.);
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas;
- Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e del Territorio, Amministrazioni, aziende e enti del Servizio Sanitario Nazionale, Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, Istituzioni universitarie;

- ACI – Automobile Club d'Italia, ASI – Agenzia Spaziale italiana, CNEL – Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche, CONI – Comitato Olimpico Nazionale, CRI – Croce Rossa italiana, ENEA – Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, ENPALS – Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, ICE – Istituto nazionale per il commercio estero, INAIL – Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro, INPDAP – Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, ISS – Istituto superiore di sanità, ISAE – Istituto di Studi e Analisi Economica, ISTAT – Istituto nazionale di statistica, IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Amministrazione dei Monopoli di Stato, I.V.A.S.S.;
- Organi della Commissione Europea, Pubblica Amministrazione di Stati esteri;

In relazione ai reati contro la P.A. presi in considerazione dal Decreto, rilevano le figure di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio.

Pubblico Ufficiale (P.U.) è colui che svolge una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Quanto alla funzione amministrativa, va posto l'accento sulla tipologia dell'attività in concreto esercitata, attività che deve essere disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A. attraverso poteri autoritativi o certificativi.

È irrilevante la qualità formale del soggetto, essendo tale non solamente colui che è chiamato direttamente ad esplicare, da solo o in collaborazione con altri, mansioni proprie dell'autorità, ma anche colui che è chiamato a svolgere attività pur non immediatamente rivolte ai fini dell'ufficio, ma aventi carattere accessorio o sussidiario, perché attinenti all'attuazione dei fini medesimi (Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 85/172198). Inoltre, vanno incluse nella nozione di pubblica funzione le attività che, pur non connotate dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l'attuazione più completa e connaturale dei fini dell'ente, sì da non poter essere isolate dall'intero contesto delle funzioni dell'ente medesimo (Cass. Pen. Sez. VI n. 172191/85).

Ad esempio, sono stati ritenuti Pubblici Ufficiali:

- gli operatori di istituti di credito – normalmente esclusi dall'ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle vesti di banche agenti o delegate dall'amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882);
- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell'ANAS, in quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell'interesse pubblico affidata originariamente all'Ente concedente (Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806);
- i componenti le commissioni di gara d'appalto per le forniture alle Unità sanitarie locali, dotati di poteri certificativi che concorrono a manifestare la volontà dell'amministrazione (Cass. Pen., sez. VI, 4.1.1996, n. 96).

Incaricato di Pubblico Servizio (I.P.S.) è colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con l'esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In via esemplificativa, sono Incaricati di Pubblico Servizio:

- amministratori degli enti fieristici, poiché gli stessi svolgono un'attività caratterizzata da fini sociali (Cass. Pen., sez. VI, 11.4.1997, n. 3403;
- impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l'Ente poste è stato trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi pubblici (Cass. Pen, sez. VI, 25.9.1998, n. 10138).

In sostanza l'elemento discriminante per individuare se un soggetto rivesta o meno la qualità di incaricato di un pubblico servizio è rappresentato non dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Pertanto, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, con i soggetti sopra elencati ed i loro dirigenti, dipendenti e collaboratori.

La Società mantiene aggiornato, a tale scopo, un elenco delle PPAA con cui intrattiene rapporti oppure con cui non si può escludere che in futuro possa esistere un rapporto con il soggetto pubblico indicato.

1.2 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione elencati all'art. 24 *"Indebita percezione di erogazioni pubbliche, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico"* ed all'art. 25 *"Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione"* del D.Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano per sé o altri, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento in cui i finanziamenti vengono ottenuti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di tale fattispecie.

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Trattandosi di truffa, la fattispecie prevista dall'art. 640bis c.p. si differenzia da quella disciplinata dall'art. 316 bis c.p. per i requisiti degli "artifici e raggiri" e dell'induzione in errore. Pertanto, come chiarito da dottrina e giurisprudenza, la fattispecie richiede, oltre all'esposizione di dati falsi, un *quid pluris* idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l'attività di controllo delle richieste da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o altro Ente Pubblico.

In concreto, ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Inoltre, costituisce reato presupposto la frode informatica in danno sia dello Stato che di altro ente pubblico, commessa con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

REATI REALIZZATI NEI RAPPORTI CON PUBBLICI UFFICIALI O CON INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato (residuale nell'ambito delle fattispecie di cui al D. Lgs. 231/01) potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un apicale o un sottoposto dell'ente concorra nel reato del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che da tale comportamento ne derivi, in qualche modo, un vantaggio per la Società o sia stato compiuto nell'interesse della Società medesima).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave tale fattispecie si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità non dovutegli.

La fattispecie, introdotta dalla L. 190/2012, punisce anche colui (il privato) che dà o promette utilità.

La responsabilità dell'ente potrebbe dunque derivare dal fatto che un proprio apicale o sottoposto abbia dato o promesso indebitamente, al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, denaro o altra utilità, benché da costui indotto.

Corruzione per l'esercizio della funzione o per atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 320 c.p., 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni (determinando un vantaggio in favore dell'offerente) o per compiere un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio.

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco (e il corruttore viene sanzionato ai sensi dell'art. 321 c.p.), mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione (per quanto di interesse ai fini 231, tenuto da un apicale o sottoposto dell'ente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato sanziona le condotte di *"Corruzione per l'esercizio della funzione"* e *"Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"* se commesse per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione la pena è aumentata.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Fuori dai casi di concorso nei reati di corruzione, tale fattispecie sanziona chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso il soggetto pubblico ovvero per remunerarlo, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Il reato si configura in ciascuna delle seguenti ipotesi:

- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare il mediatore per il proprio intervento illecito di influenza sul pubblico ufficiale /incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite oneroso);
- la dazione di denaro o altra utilità è finalizzata a remunerare non il mediatore ma il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio (cd. traffico di influenze illecite gratuito).

L'art. 322-bis c.p. estende l'applicabilità dei reati dei Pubblici Ufficiali e degli Incaricati di Pubblico Servizio contro la Pubblica Amministrazione anche ai membri della Corte penale internazionale, agli organi dell'UE e ai funzionari dell'UE o di Stati esteri; ai sensi del c. 2 il corruttore sarà responsabile delle condotte di corruzione o istigazione alla corruzione di cui sopra, nei confronti di tali soggetti.

1.3 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei reati di cui trattasi sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Strategica / Societaria	- Gestione societaria - Omaggi, erogazioni liberali, sponsorizzazioni - Affidamento incarichi professionali - Selezione e gestione del personale
Amministrazione	- Gestione del contenzioso giudiziale e rapporti con Autorità Giudiziaria - Predisposizione bozza di bilancio / adempimenti fiscali e tributari - Ciclo passivo e gestione servizi di pagamento - Ciclo attivo (tra cui fatturazione elettronica alla PA (da parte di SEAC)) - Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza - Gestione service infragruppo - Acquisto di beni e servizi
Formazione e assistenza	- Erogazione di formazione soggetta a contributo pubblico
Server farm	- Gestione sistemi informatici e privacy_SERVER FARM
Settore tecnico sviluppo	- Sviluppo e ricerca software

ricerca	- Gestione sistemi informatici e privacy_LAN (mondo SEAC)
Software	- Sviluppo software patronati e nuovo software paghe - Sviluppo software contabilità e nuovo software redditi - Servizio di fatturazione elettronica alla PA e conservazione sostitutiva - Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici
Marketing e Commerciale	- Gestione LAN (Servizi IT interni)
Altri processi	- Concessioni, autorizzazioni e licenze - Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

1.4 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice Etico o Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati
 - nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
- per i processi corrispondenti:
 - procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

2 REATI SOCIETARI

2.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25 ter, rubricato "*Reati societari*", del D. Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi di reato la cui condotta tipica coincide e che si differenziano per il tipo di società al cui interno viene commesso il reato (quotate o meno³).

Le due fattispecie si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico (relazione sulla gestione, bilancio consolidato, bilanci straordinari, beni di terzi), dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni non veritiere o omesse devono essere rilevanti e tali da rappresentare in modo sensibilmente diverso dal vero la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alla quale appartiene;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (artt. 2621-bis c.c.)

La pena è ridotta se i fatti di cui sopra sono classificabili come di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

³ Sono destinatarie dell'art. 2622 c.c. le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 2622 co. 2, ad esse vanno equiparate: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'UE; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

In particolare, la stessa pena ridotta è applicata a quelle società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a Società di Revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori della Società.

Poiché il D. Lgs. 231/01 fa esplicito riferimento al solo secondo comma dell'art. 2625 c.c., si precisa che dalla commissione del reato può discendere la responsabilità della società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato, previsto a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, quale garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi, si verifica nel caso di restituzione, più o meno palese, dei conferimenti ai soci, ovvero nella liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, il tutto fuori dalle ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori: la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta tuttavia la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione, determinazione o agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si verifica in due ipotesi:

- nel caso in cui vengano ripartiti utili o acconti sugli utili, che non siano stati effettivamente conseguiti, o che siano destinati per legge a riserva;
- nel caso in cui vengano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Il reato si estingue qualora gli utili siano restituiti, o le riserve ricostituite, prima del termine per l'approvazione del bilancio.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione, di determinazione o di agevolazione nei confronti degli amministratori.

Illecite operazioni sulle azioni sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali proprie o della società controllante, in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Il reato si estingue qualora intervenga la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il reato si estingue qualora i creditori danneggiati siano risarciti prima del giudizio. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si realizza nel caso in cui gli amministratori e i soci conferenti formino o aumentino il capitale sociale in modo fittizio, ponendo in essere almeno una delle seguenti condotte:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti;
- sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società in caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343 3° comma c.c., della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Illecita influenza in assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si perfeziona attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti che comportino la formazione di una maggioranza artificiosa in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società (solo nel caso in cui esso venga commesso da soggetti apicali o sottoposti dell'ente potrà costituire presupposto per l'iscrizione di responsabilità in capo all'ente stesso).

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, relativi alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti. Il reato si configura anche se il fatto è commesso da:

- chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al punto precedente;
- chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

È punito inoltre anche chi, anche per interposta persona, offre, promette danaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate.

Istigazione alla corruzione (art. 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuta agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché detti soggetti compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, è punito.

La pena si applica anche agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi vi svolga attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora la sollecitazione non sia accettata.

2.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alle fattispecie di **reati societari** sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Strategica / Societaria	- Gestione societaria
Amministrazione	- Predisposizione bozza di bilancio, adempimenti fiscali e tributari - Gestione service infragruppo

Con particolare riferimento alla corruzione tra privati:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Strategica / Societaria	- Gestione societaria - Omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni - Affidamento incarichi professionali - Selezione e gestione del personale
Amministrazione	- Predisposizione bozza di bilancio, adempimenti fiscali e tributari - Ciclo passivo e gestione servizi di pagamento - Ciclo attivo (tra cui fatturazione elettronica alla PA da parte di SEAC) - Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza - Gestione service infragruppo - Acquisti di beni e servizi
Marketing e Commerciale	- Vendita e distribuzione (editoria) - Vendita e distribuzione digitale (servizi di e.commerce) - Vendita software
Altri processi	- Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

2.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - comportamenti in tema di registrazioni contabili;
 - comportamenti in materia societaria;
 - nelle relazioni con istituzioni, Pubblica Amministrazione e con Enti da essa partecipati;
 - comportamenti in materia di corruzione privata;
- per i processi corrispondenti:
 - procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

3 DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

3.1 Tipologia di reati

Il 25 agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies *"Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro"* del D. Lgs. 231/01, modificato dal T.U. Sicurezza (D. Lgs. n. 81/08). Tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 sono stati annoverati anche i delitti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590, terzo comma, c.p. (lesioni colpose gravi o gravissime), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La **lesione** è considerata **grave** (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La **lesione** è considerata invece **gravissima** se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella
4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Il reato di **omicidio colposo** è previsto infine dall'articolo 589 del Codice Penale:

"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. [...]"

L'elemento comune alle tre fattispecie di reato è la **colpa**, così definita dall'art. 43 del c.p.:

- *"Il delitto: è **doloso**, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;*
- *è **preterintenzionale**, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;*
- *è **colposo**, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline."*

3.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di attività della Società più specificamente a rischio riguardo alle fattispecie dei **reati in materia di sicurezza** sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Altri processi	- Governo e gestione operativa della salute e sicurezza sul lavoro

3.3 Elementi di controllo

L'art. 30 del T.U. 81/2008 prevede:

"1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici*
- *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti*
- *alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*
- *alle attività di sorveglianza sanitaria*
- *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*
- *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori*
- *all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge*
- *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.*

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI/EN ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti

corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 del D.lgs. 81/2008.

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11".

La Società ha adottato nel 2014 un **Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro secondo le Linee Guida UNI INAIL** (Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro - SGSL).

Inoltre il comma 5 dell'art. 30 implicitamente stabilisce che il Modello 231 presenta elementi strutturali ulteriori rispetto a quelli propri dei sistemi di gestione citati dal medesimo comma. Pertanto, tali sistemi di gestione per poter essere compiutamente utilizzati come esimente, dovranno essere necessariamente integrati con tali elementi strutturali, dei quali sono di per sé privi, vale a dire:

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (si veda **Capitolo 9** del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo);
- obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli (si veda **Capitolo 7** del presente Manuale del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo).

Ulteriori elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - comportamenti in tema di salute e sicurezza;
- per i processi sensibili identificati:
 - flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

4 REATI AMBIENTALI

4.1 Tipologia di reati

Secondo quanto previsto dall'art. 25-undecies "Reati ambientali" del D. Lgs. 231/01, il presente paragrafo si riferisce a condotte illecite sanzionate dal Codice Penale a tutela dell'ambiente in generale, a previsioni contenute nel Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006) in materia di acque, rifiuti ed emissioni in atmosfera, a norme che tutelano le specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/1992), a misure a tutela dell'ozono (L. 549/1993) e a previsioni contro l'inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007).

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** - Elenco dei reati presupposto.

Si fornisce di seguito, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla gestione di rifiuti, realizzazione o gestione di una discarica di rifiuti in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Parimenti, la norma punisce l'attività di miscelazione di rifiuti in assenza di autorizzazione così come l'effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla omessa bonifica in caso di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con superamento delle concentrazioni soglia di rischio, omessa comunicazione alle autorità competenti del verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti con false indicazioni dei rifiuti ovvero dall'utilizzo di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti.

Tutte le fattispecie sono aggravate in caso di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)

L'attività è integrata dalla spedizione di rifiuti ai sensi dell'art. 26 del Reg. CEE n° 259/1993: contravvenzione con pena aumentata in caso di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art 452-quaterdecies c.p.)

L'attività è integrata dallo svolgimento organizzato di un traffico illecito di rifiuti. Quest'ultima ipotesi è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006) –

Sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo citato si rinvia alle abrogazioni disposte, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dall' art. 6, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, e le norme contenute nell' art. 6, commi da 3 a 3-quinquies, del medesimo D.L. n. 135/2018.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive a tutela dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)

La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

Divieto di autorizzare impianti che prevedono l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

Le pene sono l'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Si segnala, infine, che a seguito della conversione in legge del D.L. 10 dicembre 2013 n. 136 è entrato in vigore il nuovo reato di "Combustione illecita di rifiuti" (art. 256 bis del d.lgs. 152/2006). Anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/01.

Combustione di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. n. 152/2006)

L'attività è integrata dall'appicare il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

Rispetto a quanto sopra si precisa che, anche se il Legislatore non ha espressamente inserito tale fattispecie di reato nel catalogo dei reati 231, l'articolo in questione opera un richiamo all'applicazione delle misure interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D. Lgs. n. 231/01.

Per delitti colposi contro l'ambiente in particolare si intende il cagionare gli eventi di cui agli artt. **452-bis c.p. (Inquinamento Ambientale)** e **art. 452-quater c.p. (Disastro Ambientale)** i quali sono integrati ove per imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline, vale a dire per violazione di una regola cautelare, si sia verificato il riconoscibile e prevedibile verificarsi dell'inquinamento ambientale o del disastro ambientale.

Tali delitti possono essere realizzati anche mediante omissione. In questo caso sarà chiamato a risponderne chi, essendo titolare di una posizione di garanzia, aveva l'obbligo giuridico di impedire il verificarsi delle condotte inquinanti. Le condotte omissive rilevanti possono essere rinvenute in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali in possesso dell'azienda.

A titolo esemplificativo, possono essere chiamati a rispondere di tali fattispecie colpose i soggetti che producano gli eventi di cui sopra o il pericolo di tali eventi mediante:

- mancato riconoscimento che le sostanze utilizzate nell'attività della Società sversate nell'ambiente presentano rischi ambientali rilevanti sulla base di quanto indicato nei database più importanti e disponibili alla pubblica consultazione;
- violazione delle specifiche disposizioni di legge o di prescrizioni autorizzati od omissione dell'adozione di tutte le cautele gestionali rese possibili dalle più moderne tecnologie disponibili;
- inosservanza dell'obbligo di "prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio" (obbligo specifico previsto dalla lettera q) del comma 1° dell'art. 18 del d.lgs. 81/2008).

Inquinamento ambientale (art. 452-bis del c.p.)

L'attività è integrata dal cagionare abusivamente la compromissione o il deterioramento significativo e misurabile:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater del c.p.)

L'attività è integrata dal cagionare abusivamente un disastro ambientale. Con disastro ambientale si intende:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Fanno inoltre parte del Catalogo dei reati presupposto della responsabilità ex D. Lgs. 231/01 le seguenti fattispecie che, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, si ritiene che pur non potendo escludere che possano essere astrattamente applicabili alla Società, presentano un profilo di rischio del tutto trascurabile:

- inquinamento del mare provocato dalle navi (D. Lgs. 202/2007);
- effettuazione di un deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi in violazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. (art. 256 D. Lgs. 152/06 comma 6 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- traffico illecito e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies del c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.)

- commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione/ Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili pericolosi (Legge n. 150/92 art. 1 commi 1 e 2, art. 2 commi 1 e 2, art. 6 comma 4 e comma 3 lett. a) e b));
- alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea (Legge n. 150/92 art. 3-bis comma 1 (rif. a codice penale) e comma 3 lett. c));
- emissioni in atmosfera (art 279 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
- scarico di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006) (attualmente l'azienda non effettua alcuno scarico diverso da quelli configurabili come "assimilabili ai civili").

4.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali della Società analizzate riguardo alle fattispecie di **reati di tipo ambientale** sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Altri processi	- Tutela ambientale (gestione rifiuti)

4.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - criteri di condotta in materia ambientale;
- per i processi sensibili identificati:
 - flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

5 REATI DI RICICLAGGIO

5.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-octies *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”* del D. Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, si riporta di seguito una sommaria descrizione e, in taluni casi, esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si realizza mediante acquisto (l'effetto di un'attività negoziale a titolo gratuito od oneroso), ricezione (ogni forma di conseguimento del possesso del bene anche se solo temporaneamente o per mera compiacenza) od occultamento (nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto) di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto (comunque fuori dei casi di concorso nel delitto stesso, ad esempio furto), oppure mediante l'intromissione nel farle acquistare, ricevere, occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si realizza mediante sostituzione (condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi) o trasferimento (condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali) di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Il reato si realizza mediante impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie. Pur essendo “impiegare” sinonimo di “usare comunque”, ossia di “utilizzare per qualsiasi scopo”, tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire” (vale a dire “utilizzare a fini di profitto”).

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

5.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alle fattispecie di **reati in tema di riciclaggio** sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Strategica / Societaria	- Gestione societaria - Omaggi, erogazioni liberali e sponsorizzazioni - Affidamento incarichi professionali - Selezione e gestione del personale
Amministrazione	- Predisposizione bozza di bilancio, adempimenti fiscali e tributari - Ciclo passivo e gestione servizi di pagamento - Ciclo attivo - Gestione rimborsi spese e spese di rappresentanza - Gestione service infragruppo - Acquisti di beni e servizi
Formazione e assistenza	- Erogazione di formazione soggetta a contributo pubblico
Software	- Contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici
Marketing e Commerciale	- Vendita e distribuzione (editoria) - Vendita e distribuzione digitale (servizi di e.commerce) - Vendita software
Altri processi	- Governo della salute e sicurezza sul lavoro - Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

5.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - comportamenti in materia antiriciclaggio;
 - comportamenti in tema di registrazioni contabili;
 - comportamenti in materia societaria;
 - nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati;
 - comportamenti in materia di corruzione privata;
 - comportamenti in tema di salute e sicurezza;
 - criteri di condotta in materia ambientale;
- per i processi corrispondenti:
 - procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

6 DELITTI INFORMATICI

6.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce di cui all'art. 24-bis "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" del D. Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati-presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Accesso abusivo (art. 615 ter c.p., art. 615 quater c.p.)

I reati si realizzano in caso di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico o detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

L'accesso abusivo può essere:

- verso un sistema esterno (es. manipolazione di dati di concorrenti o PA)
- al proprio sistema dall'esterno (es. da parte di fornitori/consulenti collusi per elusione sistema di controllo)
- al proprio sistema dall'interno (es. accesso ad area ristretta per modifica autorizzazione ed elusione del sistema di controllo)

Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso può essere concretizzato mediante impersonizzazione fraudolenta su un sistema informatico recuperando credenziali di accesso altrui (es. utilizzo di privilegi ed autorizzazione di operazioni con elusione del sistema di controllo interno).

Furto di codici/credenziali e diffusione per l'impersonizzazione (vedi sopra).

Danneggiamento (art. 615 quinquies c.p., art. 635 bis c.p., art. 635 ter c.p., art. 635 quater c.p., art. 635 quinquies c.p.)

I reati riguardano il danneggiamento fisico di sistemi informatici, telematici o dati, ad esempio:

- diffusione di programmi atti a cagionare un danno mediante posta elettronica (es. verso concorrenti, PA, Autorità di Vigilanza, etc.)
- distruzione di dati o di sistemi informatici (ad es. di concorrenti).

Intercettazione, impedimento, interruzione (art 617 quater c.p., 617 quinquies c.p.)

Installazione di apparecchiature per intercettazione fraudolenta di comunicazioni (es. sia interno ai sistemi che esterno agli stessi, come base per la commissione di una delle condotte sopra citate o l'ottenimento di informazioni riservate).

Falso ideologico in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Trattasi di falsificazione / alterazione fraudolenta di un documento digitale (es. per false dichiarazioni ai fini dell'ottenimento di un vantaggio).

Data l'afferenza all'area "gestione sistemi informatici", viene trattato in questo paragrafo anche il reato di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, ecc. (art. 171-bis L. 22.04.1941, n. 633), rientrante nella categoria dei reati in tema di diritto d'autore.

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore, ecc. (art. 171-bis L.22/04/1941, n. 633)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

6.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alle fattispecie di reati di reati informatici sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Server farm	- Gestione sistemi informatici e privacy_SERVER FARM
Settore tecnico sviluppo ricerca	- Sviluppo e ricerca software
	- Gestione sistemi informatici e privacy_LAN (mondo SEAC)
Marketing e Commerciale	- Sviluppo software
	- Gestione LAN (Servizi interni IT)
	- Server Farm (Servizi IT esterni e interni)

6.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - comportamenti in materia di gestione di sistemi informatici
- per i processi sensibili identificati:
 - procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

7 INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

7.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-decies *"Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"* del D. Lgs. 231/01.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, con violenza o con minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altre utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

7.2 Processi a Rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alla presente fattispecie di reato sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Amministrazione	- Gestione del contenzioso giudiziale e rapporti con Autorità Giudiziaria

7.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di Comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati
 - nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

8 DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

8.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 25-bis 1 *"Delitti contro l'industria e il commercio"* del D. Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Danneggiare l'industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

L'ipotesi è aggravata se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Consegna all'acquirente, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. [tale titolo di reato si applica qualora il fatto non costituisca un più grave reato]

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Messa in vendita, o altrimenti in circolazione, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. [ipotesi punita qualora tale condotta non sia previsto come reato da altra disposizione di legge].

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Fabbricazione o utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, e ciò potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale. [tale titolo di reato non si applica qualora sia applicabile l'art. 473 o 474 c.p.].

Ugualmente, è punito ex art. 517-ter c.p. chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Le condotte di cui all'art. 517-ter c.p. sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

8.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alle presenti fattispecie di reato sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Amministrazione	- Acquisti di beni e servizi

8.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - o comportamenti in materia di diritto d'autore e a tutela della proprietà intellettuale, industriale e della libera concorrenza
- per i processi sensibili identificati:
 - o procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - o flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

9 FALSITÀ IN STRUMENTI DI PAGAMENTO O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

9.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'**art. 25-bis** *"Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento"* del D. Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell' **Allegato 2** - Elenco dei reati-presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

La fattispecie si realizza mediante l'alterazione di segni distintivi registrati (parola, lettera, numero, disegno, fotografia, forma, colore, logotipo, etichetta o combinazione di questi segni avente carattere distintivo ed utilizzato per contraddistinguere prodotti o servizi) appartenenti a terzi.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Il reato punisce l'introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti industriali con marchi e segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Tra le varie fattispecie integranti il reato in parola, assume precipuo rilievo la condotta di chi acquisti, o comunque riceva monete contraffatte o alterate da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il reato prevede e punisce la spendita o la messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

In via residuale, è punita anche l'introduzione nel territorio dello Stato, l'acquisizione o la detenzione di monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero la spendita o la messa in circolazione.

9.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alle presenti fattispecie di reato sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Marketing e commerciale	- Promozione e marketing

9.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - o comportamenti in materia di diritto d'autore e a tutela della proprietà intellettuale, industriale e della libera concorrenza
- per i processi sensibili identificati:
 - o procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - o flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

10 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

10.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-novies *"Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"* del D. Lgs. 231/01

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** - Elenco dei reati-presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis Legge 22.4.1941 n. 633)

La previsione in esame punisce chiunque duplica abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, sempre per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter Legge 22.4.1941 n. 633)

La previsione in esame punisce chiunque, ad uso non personale ed a fini di lucro, tra l'altro:

- riproduce, trasmette o diffonde in pubblico abusivamente, opere o parti di opere [...] scientifiche o didattiche, anche se inserite in opere composite o in banche dati;
- introduce nel territorio, detiene per la vendita o distribuzione, distribuisce [...], anche senza aver concorso alla duplicazione o riproduzione, le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- detiene per vendita o distribuzione, vende o noleggia [...] supporti per i quali siano prescritte, ai sensi di legge, l'apposizione del contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o con contrassegno alterato o modificato;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia [...] detiene per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti [...] che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di protezione (art. 102 *quater* L. 633/1941), ovvero siano principalmente progettati, prodotti adattati ... al fine di facilitare l'elusione di predette misure;
- rimuove abusivamente, altera le informazioni elettroniche sul regime dei diritti (di cui all'art. 102 *quinquies* L. 633/1941), ovvero distribuisce, importa [...] opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse
- comunica al pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche un'opera dell'ingegno o parte di essa, protetta dal diritto d'autore in violazione dell'art. 16 L. 633/1941 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico).

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 Legge 22.4.1941 n. 633)

In via residuale è punito chiunque, senza averne diritto:

- riproduce, trascrive, diffonde, pone altrimenti in commercio un'opera altrui,
- mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa,
- riproduce un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di riprodurre,
- ponga comunque in essere condotte - in relazione ad un'opera altrui non destinata alla pubblicità -con usurpazione della paternità dell'opera, o con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

In relazione all'art. 171 co. 1 lett. a-bis), che sanziona chiunque, senza averne diritto, *mette a disposizione del pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa*, si ritiene che esso faccia riferimento al diffuso fenomeno della condivisione in rete di materiale protetto dalla normativa sul diritto d'autore (ad esempio *file sharing*). Poiché manca il fine lucrativo dell'attività (altrimenti si cadrebbe nelle fattispecie più gravi di cui agli artt. 171 bis e ter) e dubitando dunque che da tali condotte possa discendere la responsabilità in capo all'ente, si ritiene che con tale reato presupposto il Legislatore abbia invitato l'ente a diffondere una politica aziendale genericamente improntata al rispetto del diritto d'autore nell'utilizzo delle reti telematiche.

10.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC analizzate riguardo alle fattispecie di reati in materia di violazione del diritto d'autore sono le seguenti:

Macro area	Processi sensibili
Server farm	- Gestione sistemi informatici e privacy_SERVER FARM
Settore tecnico sviluppo ricerca	- Gestione sistemi informatici e privacy_LAN (mondo SEAC)
Software	- Sviluppo software_temi trasversali - Sviluppo software_patronati e nuovo software paghe - Sviluppo software_contabilità e nuovo software redditi
Marketing e Commerciale	- Sviluppo software - Gestione Lan (servizi IT interni)

10.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - o comportamenti in materia di diritto d'autore e a tutela della proprietà intellettuale, industriale e della libera concorrenza
- per i processi sensibili identificati:
 - o procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - o flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

11 IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

11.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce alla fattispecie di reato contemplata dall'art. 25-duodecies *"Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare"* del D. Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** – Elenco dei reati presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Lavoro subordinato e parasubordinato (Art. 22 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, comma 12 bis)

L'ipotesi in esame prevede e punisce l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

La fattispecie è perfezionata dalla promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena aumenta se la fattispecie è commessa al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

È punito inoltre, il favorire la permanenza illegale dello straniero nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

11.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali della Società analizzate riguardo alle fattispecie di reati qui presenti sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Strategica / societaria	- Selezione e gestione del personale

11.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - o comportamenti verso lavoratori stranieri
- per i processi sensibili identificati:
 - o procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - o flussi informativi verso l'OdV (**Allegato 8**).

12 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

12.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai delitti previsti dall'art. 25-quinquies *"Delitti contro la personalità individuale"* del D. Lgs. 231/01

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** - Elenco dei reati-presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque sfrutti minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente ceda ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o disponga di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. caporalato) (art. 603-bis c.p.)

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizzi, assuma o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini del presente illecito costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

12.2 I processi a rischio

Le aree ed i processi aziendali di SEAC sensibili rispetto alle fattispecie di reato contro la personalità individuale sono le seguenti:

<u>Macro area</u>	<u>Processi sensibili</u>
Strategica / societaria	- Selezione e gestione del personale
Amministrazione	- Acquisti di beni e servizi
Server Farm	- Gestione sistemi informatici e privacy_SERVER FARM
Altri processi	- Governo della salute e sicurezza sul lavoro

12.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - o comportamenti verso i lavoratori e a tutela della personalità individuale
- per i processi sensibili identificati:
 - o il rispettivo protocollo e/o procedura 231 (**Allegato 7**);
 - o i rispettivi flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**).

13 I REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ANCHE TRANSAZIONALI) E DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

13.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce ai reati previsti dall'art. 24 ter "*Delitti di criminalità organizzata*" del D. Lgs. 231/01, compreso l'art. 10 della legge 146/2006 – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale*, ed ai reati previsti dall'art. 25 quater "*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*" del D.Lgs. 231/01.

L'elenco completo dei reati presupposto è riportato nell'**Allegato 2** - Elenco dei reati-presupposto.

Di seguito si fornisce, ai fini di una efficace divulgazione e comprensione degli stessi, una sommaria descrizione e, in taluni casi, una concreta esemplificazione, delle principali fattispecie di reato che non si può escludere siano astrattamente applicabili a SEAC.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) (con esclusione di quelle di cui al co. 6)

L'ipotesi in esame prevede e punisce l'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)

Il reato si configura in caso di partecipazione, promozione, direzione, organizzazione di un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.)

L'ipotesi è perfezionata dall'accettazione della promessa di voti, mediante le modalità di cui sopra (caratteristiche dell'associazione di tipo mafioso), in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità

Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis (associazione di tipo mafioso) ovvero agevolazione delle attività delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/1973) o finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, detenga, anche per conto di terzi, di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando o di sostanze stupefacenti o psicotrope superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 D. Lgs. n. 286/1998)

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere atti diretti a procurare illegalmente l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di soggetti senza titolo di residenza permanente.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) *(ipotesi possibile per i soli reati transnazionali)*

L'ipotesi punisce chi, nell'ambito di una associazione per delinquere, aiuto a terzi al fine di eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, a seguito della commissione di reati per i quali è prevista la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) *di Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*

Il reato si configura con l'offrire rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.

13.2 I processi a rischio

Si segnala che il reato di associazione per delinquere è considerato "trasversale" alle diverse attività/processi; infatti, tale fattispecie si configura "quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti" e, dunque, in presenza di qualsiasi delitto, anche non ricompreso tra quelli tassativamente previsti dal Decreto Legislativo 231/01.

Ciò premesso, si riportano di seguito i principali processi aziendali esposti ai reati di criminalità organizzata e le relative possibili condotte illecite:

Macro area	Processi sensibili
Strategica / societaria	- Affidamento incarichi professionali
Amministrazione	- Ciclo passivo e gestione servizi di pagamento - Ciclo attivo - Gestione service infragruppo - Acquisti di beni e servizi
Altri processi	- Concessioni, autorizzazioni e licenze - Rapporti con enti ispettivi (pubblici e non)

13.3 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- Obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**), in particolare:
 - o comportamenti contro la criminalità organizzata (anche transnazionale)
 - o nelle relazioni con istituzioni, pubblica amministrazione e con enti da essa partecipati
 - o comportamenti nei rapporti con organizzazioni politiche e sindacali
 - o comportamenti verso i lavoratori e a tutela della personalità individuale
- per i processi sensibili identificati:
 - o procedure preventive 231 (**Allegato 7**);
 - o flussi informativi all'OdV (**Allegato 7 e Allegato 8**).

14 INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

14.1 Tipologia di reati

Il presente paragrafo si riferisce a quanto previsto dall'art. 23 *"Inosservanza delle sanzioni interdittive"* del D. Lgs. 231/01.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (Art. 23 D. Lgs. n. 231/01)

Si tratta di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231 del 2001 che presenta caratteristiche peculiari (rispetto alle altre fattispecie rilevanti) per più ordini di motivi. La disposizione in esame disciplina, infatti, prevede l'ipotesi in cui un soggetto, nello svolgimento della propria attività in favore di un ente cui è stata irrogata una delle sanzioni interdittive di cui agli articoli 13 e ss. del D. Lgs. 231, trasgredisce gli obblighi che derivano a carico dell'ente dalla misura sanzionatoria applicata. Oltre a sanzionare penalmente il soggetto agente, l'articolo 23 prevede una responsabilità di carattere amministrativo a carico dell'ente nell'interesse del quale è stato commesso il reato. La fattispecie in esame, pertanto, delinea un'ipotesi di responsabilità amministrativa a carico di un ente, che interviene in una fase già di per sé patologica in relazione alle finalità del decreto, essendo l'ente stesso già stato oggetto di un procedimento giudiziario al termine del quale è stata accertata una sua responsabilità ex D. Lgs. 231 del 2001, tale da giustificare l'irrogazione di una delle misure interdittive previste dal decreto. Il precedente accertamento di una responsabilità amministrativa a carico dell'ente, e la conseguente irrogazione nei suoi confronti di una delle misure interdittive, costituisce, pertanto, presupposto materiale necessario della fattispecie di reato in esame.

Si tratta di un reato comune atteso che può essere commesso da chiunque. Inoltre è ragionevole sostenere che la disposizione in esame delinea una fattispecie di reato a condotta libera; l'articolo 23, infatti, non caratterizza in alcun modo la condotta materiale idonea ad integrare la fattispecie in oggetto, con la conseguenza che assume rilievo qualsiasi comportamento attivo od omissivo tale da causare la violazione degli obblighi derivanti dalla misura interdittiva irrogata. A tal proposito, peraltro, la fattispecie è classificabile tra i reati di evento.

Dal punto di vista del regime della responsabilità amministrativa posta a carico dell'ente, dal secondo comma della disposizione in esame, è, peraltro, opportuno evidenziare come i presupposti di tale responsabilità non possano essere in tutto e per tutto assimilabili a quelli della responsabilità dell'ente per gli altri reati rilevanti ai sensi del decreto. La formulazione della disposizione in esame, (così come la collocazione sistematica della norma all'interno della struttura del decreto), rendono, infatti, (quantomeno) ragionevole sostenere che la responsabilità delineata dall'articolo 23 del D. Lgs. 231 non sia regolata dalle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto stesso (dedicati ai presupposti della responsabilità amministrativa degli enti, ivi compresa la valenza di esimente attribuita ai Modelli di organizzazione gestione e controllo).

Alla luce di quanto precede, la disposizione in oggetto sembrerebbe delineare, a carico dell'ente interdetto, una responsabilità di carattere oggettivo che scaturisce (automaticamente) dalla violazione di uno o più degli obblighi, derivanti dalla sanzione interdittiva, consumata da parte di un soggetto impegnato (a vario titolo) nello svolgimento dell'attività dell'ente stesso.

L'articolo 23 sembra, infatti, delineare, da un lato, una presunzione (assoluta) di commissione del reato a vantaggio o nell'interesse dell'ente, dall'altro, per quanto detto in precedenza, sembra difficile attribuire al

Modello di organizzazione, gestione e controllo (eventualmente adottato dall'ente sanzionato), la valenza di esimente ad esso attribuita dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Quale ulteriore conseguenza della non applicabilità delle disposizioni di carattere generale del decreto alla fattispecie in esame, si può, inoltre, sostenere che, al fine di delineare la responsabilità dell'ente ex art. 23, non appare strettamente necessario che la violazione della misura interdittiva sia posta in essere da un soggetto riconducibile alle categorie di "apicale" o "sottoposto", quanto, piuttosto, da un qualsiasi soggetto che agisce per conto dell'ente stesso.

14.2 Elementi di prevenzione

Gli elementi di prevenzione propri del Modello 231 sono costituiti da:

- obblighi e divieti contenuti nel Codice di comportamento di Gruppo (**Allegato 6**),
- flussi informativi all'OdV (**Allegato 8**).

La Società inoltre ha ritenuto opportuno dotarsi del seguente protocollo, da attuare nell'ipotesi in cui venisse applicata da parte dell'Autorità Giudiziaria una misura interdittiva cautelare o definitiva:

1. preventiva individuazione, da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, delle funzioni aziendali direttamente coinvolte nelle attività correlate e/o inibite dalla misura interdittiva (es. ufficio marketing in caso di applicazione della misura del divieto di pubblicizzare i servizi offerti dalla Società);
2. attribuzione al referente di ciascuna delle funzioni previamente identificate del compito di:
 - comunicare al personale interessato la specie e le caratteristiche della misura (tipologia, durata ecc.);
 - trasmettere alla Direzione Generale report periodici circa l'effettivo rispetto della misura applicata.

Il presente documento del Sistema Organizzativo 231 del Gruppo SEAC è stato predisposto nell'ambito del progetto di conformità e di compliance aziendale al D. Lgs. 231/2001. Esso è uno strumento di comunicazione rivolto a tutti i soggetti interessati e destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (stakeholders), segnatamente al Personale, al management, ai Fornitori, ai Collaboratori e agli Organi di Controllo, al fine di rendere note le procedure e le prassi operative in tema di responsabilità amministrativa della Società. Il presente documento è di proprietà esclusiva di SEAC, è un **documento riservato e ad uso interno** e non può essere riprodotto in nessuna forma nemmeno parziale né citando la fonte.